



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Dott.ssa Sara Trabalza | Presidente est. |
| - Dott.ssa Marta D'Auria | Giudice |
| - Dott. Alberto Cappellini | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

in relazione al procedimento n. '2024 Ruolo Procedimento Unitario, relativo alla proposta di concordato preventivo depositata in via telematica, in data 4.05.2024 da _____, con sede in _____, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e codice fiscale _____, in persona del liquidatore e legale rappresentante, _____, rappresentata e difesa dal _____ per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo;

Si premette allora ed in termini generali che:

- L'art. 47 CCI, al comma primo, prevede che “ a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: ...
b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta.

La domanda di accesso al concordato preventivo è comunque inammissibile, se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore ed alla conservazione dei valori aziendali”;

- in questa specifica sede, pertanto, il Tribunale è chiamato a verificare la ritualità della proposta, fermo restando come la domanda debba ritenersi inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali;
- alla domanda di concordato preventivo accedono le componenti essenziali della proposta, del piano e della relativa attestazione, che certifica la veridicità dei dati aziendali e l'effettiva concreta fattibilità della programmata operazione concordataria come delineata nel piano, nonché in caso di continuità aziendale, certifica che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
- in tal caso, il vaglio di ritualità di cui al citato art. 47 CCII deve investire necessariamente i profili espressamente previsti dalla legge - tra cui anche la corretta formazione delle classi (cfr. Cass. 9378/2018 con principi da ritenersi applicabili anche all'attuale disciplina) - anche con riferimento al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e al riconoscimento per ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante, nonché il vaglio circa la completezza, la coerenza e la logicità

delle valutazioni espresse dall'attestatore (cfr. Cass., ord. n. 5825/2018 nel senso di attività che rientra nella verifica di regolarità della procedura);

- **le verifiche demandate al tribunale nell'ambito del vaglio di ritualità devono pertanto riguardare, non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, così come la valutazione in ordine alla percorribilità della proposta e alla sua coerenza con il fine ultimo del risanamento dell'impresa, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.**

La verifica preliminare ex art. 47 CCII è stata dunque condotta dal Collegio – nel tentativo di attenersi scrupolosamente al dato normativo richiamato- previa doverosa acquisizione del parere del Commissario giudiziale, avuto riguardo ai seguenti profili:

- 1) **Rispondenza della proposta concordataria al paradigma normativo di cui all'art. 84 comma 2 CCI**, alla nozione di continuità diretta (intesa come prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato) ed **alla nozione di continuità indiretta**, specificamente intesa, quest'ultima come *"gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione.....ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso"*: al tal fine, si è inteso procedere al riscontro della sussistenza di detto nesso causale in relazione al contratto di affitto di azienda ovvero, più precisamente, in relazione alla modifica del contratto di affitto di azienda stipulato nel 2015, datata 9.01.2024, intercorsa tra la ricorrente,
- 2) **Rispondenza della proposta concordataria alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 84 CCI**, dettati specificamente per il concordato in continuità aziendale, con particolare riferimento al rispetto della regola della c.d. priorità assoluta, per quanto concerne la distribuzione del valore di liquidazione e di quella della priorità relativa per ciò che concerne il valore eccedente quello di liquidazione, oltre che in relazione al rispetto della regola della priorità assoluta, con riferimento ad entrambi i valori, per quanto concerne i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato;
- 3) **Rispondenza del contenuto del piano concordatario ai presupposti delineati dall'art. 87 CCI lettere a)-o)**. La verifica è stata condotta con particolare riferimento ai seguenti profili:
 - A) In adesione ad altro precedente di merito pienamente condiviso (decreto del Tribunale di Ferrara del 18.07.2023), si è inteso, **in particolar modo, approfondire il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 87 ora citato**, avuto in particolare riguardo a quanto si legge con riferimento alla affittuaria alle pagine 53 e seg.ti del piano concordatario allegato al doc. 16, nonché alle

pagine 58 e seg.ti della relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 CCII del professionista (redatta sulla base della sola messa a disposizione di documento in PDF asseritamente rappresentativo dei dati di bilancio relativi all'anno 2023);

B) si è inteso altresì di approfondire il rispetto – in particolare- delle prescrizioni di cui alle lettere l) ed n), letta, in particolare, la proposta di concordato alle pagine 15 e 16 (e la nozione che sembra data di parti interessate e non interessate al piano) reputandosi, a tal fine, come la nozione di “parti interessate” ai sensi del citato art. 87 CCI la si ricava dall’art. 109 comma 5 CCI, intendendosi per tali i creditori muniti di diritto di prelazione, non ammessi al voto, se soddisfatti in denaro entro 180 giorni dall’omologazione e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché, per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis comma 1, quelli per cui il piano prevede la soddisfazione entro 30 giorni;

C) si è inteso ancora approfondire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 87 CCI specificamente dettate per il concordato in continuità aziendale, con particolare riferimento al contenuto della relazione del professionista indipendente (doc. 22) ed alla coerenza del percorso logico motivazionale seguito, nello specifico, per attestare che il piano è atto ad impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe dalla liquidazione giudiziale.

4)Rispondenza del piano proposto alle prescrizioni di cui all’art. 85 CCI con particolare riferimento alla classazione obbligatoria specificamente prevista dal comma 2, per tutte le tipologie di concordato e per il concordato con continuità aziendale, dal comma 3.

5)Rispondenza del piano proposto alle prescrizioni di cui all’art. 88 CCI, richiedendosi di incentrare il parere, prevalentemente, sul rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 88 CCII, per quanto concerne la proposta di transazione fiscale, con riferimento, in particolare, al contenuto della attestazione del professionista indipendente ed alla rispondenza alle previsioni del citato comma 2 ed alla contestuale presentazione della stessa agli Uffici competenti al momento del deposito della proposta presso il Tribunale, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Tanto doverosamente ricostruito, letto il parere depositato dal Commissario in data 3.07.2024, possono passarsi in rassegna, punto per punto, le verifiche condotte e che consentono di esprimere un sindacato favorevole in punto di ammissibilità della proposta formulata, sia pure con le precisazioni che seguiranno.

1) Rispondenza della proposta formulata al paradigma normativo di cui all'art. 84 CCII ed alla nozione di concordato in continuità.

Come già evidenziato, la ricorrente propone ai creditori un concordato preventivo in continuità aziendale diretta ed indiretta, ex art. 84, II comma, C.C.I.A.A., con uno sviluppo temporale previsto in un arco di cinque anni (2025-2029).

Le risorse necessarie ai fini della corretta esecuzione della proposta risultano messe a disposizione, principalmente, dalla società _____ e dagli impegni assunti dalla medesima con riferimento ad:

a) acquisto della partecipazione in _____, detenuta da _____ per un prezzo complessivo 1.100.000 euro;

b) acquisizione del ramo d'azienda comprensivo dell'immobile costituente l'attuale sede operativa della società _____, per complessivi 1.340.000 euro, attualmente condotto in regime affitto di ramo d'azienda dalla stessa

Le risorse finanziarie sono altresì indicate come provenienti da:

c) canoni di affitto di ramo d'azienda derivanti dal contratto di affitto sottoscritto dalla _____ con _____, pari complessivamente ad euro 324.000, di cui euro 243.000 (euro 20.250/mese) nell'anno 2024 ed euro 81.000 nell'anno 2025, valore quest'ultimo relativo ai canoni dei primi quattro mesi dell'anno 2025 (ipotizzandosi come l'omologa intervenga entro il mese di maggio 2025), con conseguente acquisto da parte di _____ (o di altra società del Gruppo) del prefato ramo;

d) incasso dei crediti vantati dalla Società nei confronti delle società del Gruppo, ovverosia, euro 238.506 verso _____; euro 115.579 verso _____ euro 328.651 verso _____;

e) messa a disposizione dei creditori delle disponibilità liquide emergenti dai conti correnti bancari della Società ricorrente, alla data dell'11.01.2024, pari complessivamente ad euro 32.151,78.

Si prevede, altresì, che la società _____ nell'anno 2024 possa riavviare le attività proprie del "ramo resale", il quale, dalle previsioni effettuate dalla società, dovrebbe garantire, nel periodo 2024-2029, risorse finanziarie per un valore complessivo pari ad euro 162.000, destinate a coprire i costi di gestione della società Solgenia maturati nell'arco di durata del piano, stimati pari ad euro 215.000.

Tanto ricostruito, si osserva come il citato articolo 84 CCII distingua la continuità diretta da quella indiretta, intendendosi, con la prima, quella "con prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato" e con la seconda, quella in cui sia prevista "la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, usufrutto, affitto, anche se stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso".

In relazione alla continuità diretta, la proposta prevede che la società Solgenia nell'anno 2024 possa riavviare le attività proprie del "ramo resale", il quale, dalle previsioni effettuate dalla società, dovrebbe garantire, nel periodo 2024-2029, risorse finanziarie per un valore complessivo pari ad euro 162.000, destinate a coprire i costi di gestione della società Solgenia maturati nell'arco di durata del piano, stimati pari ad euro 215.000.

Il soddisfacimento dei creditori viene realizzato, quindi, anche mediante la “prosecuzione” dell’attività aziendale in via diretta, con apporto decisamente molto marginale rispetto alle risorse complessivamente messe a disposizione per il soddisfo dei creditori.

In via indiretta, la continuità verrebbe realizzata in forza di un contratto di affitto di azienda rimodulato e stipulato con _____, anche in questo caso con apporto non determinante se raffrontato alle complessive risorse da destinare al ceto creditorio.

Nulla quaestio, in relazione alla qualificazione della presente proposta (anche) quale concordato in continuità diretta, osservandosi come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire come occorra, al riguardo, fondare l’indagine applicando un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, che investe una parte dei beni aziendali, da apprezzarsi non nella loro mera materiale consistenza, ma in funzione della possibilità di poter essere organizzati, ex art. 2555 cod. civ., per l’esercizio dell’impresa o di una sua parte.

Si è evidenziato, in particolare, come “...Il parametro della funzionalità impone perciò all’interprete di indagare l’effettivo persistere di una continuità d’impresa che, sia pur in misura limitata o ridotta a taluni rami o sedi, assuma una sua autonoma rilevanza in termini economici ed a cui i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali.”

Occorre, pertanto, accedere ad una tesi non puramente aritmetica, dovendosi applicare la teoria qualitativa, intesa come necessità di riscontrare la idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione anche solo parziale della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il migliore soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. n. 734/2020).

Non a caso, la vigente formulazione dell’art. 84 CCII prevede al comma 3 come *“...nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti in misura **anche non prevalente** dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”*, con ciò adottandosi una formulazione definitiva della disposizione in commento, diversa da quella precedente, improntata ad un criterio “meramente quantitativo” (e mai entrata in vigore), secondo la quale la prevalenza si sarebbe dovuta considerare *“...quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori...”*.

Diversamente, la disposizione in esame impone di verificare che la valutazione della prevalenza passi anche attraverso l’analisi qualitativa ovvero attraverso l’analisi del concreto effetto positivo che la prosecuzione dell’attività aziendale (diretta o indiretta) possa avere sulla tutela degli interessi dei creditori.

Relativamente, invece, alla continuità indiretta, la proposta di concordato prevede come le risorse da destinare al ceto creditorio provengano, in via prevalente, dapprima dall'incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda derivanti dal contratto di affitto sottoscritto dalla _____ pari complessivamente ad euro 324.000, di cui euro 243.000 (euro 20.250/mese) nell'anno 2024 ed euro 81.000 nell'anno 2025.

Tale ultimo valore è relativo ai canoni stimati per i primi quattro mesi dell'anno 2025 (ipotizzandosi come l'omologa intervenga entro il mese di maggio 2025). Successivamente alla (eventuale) omologa, è previsto l'acquisto da parte di _____ di altra società del Gruppo) del medesimo ramo, comprensivo dell'immobile costituente l'attuale sede operativa della società _____, per complessivi 1.340.000 euro.

Nello specifico, in data 9.01.2024, _____ ed _____ hanno provveduto alla modifica di un precedente contratto di affitto di azienda, stipulato in data 3.06.2015, evidenziando la ricorrente di aver provveduto a detta modifica in funzione della presentazione della successiva domanda di concordato.

Si tratta, allora, di verificare se detto contratto, avente data anteriore al deposito del ricorso, sia stato effettivamente stipulato "in funzione" della presentazione della domanda di concordato, come richiesto dall'art. 84 CCII, essendo richiesta dalla norma in commento una effettiva indagine sulla ricorrenza di tale nesso di funzionalità con la procedura concordataria.

Condividendosi, anche in proposito, quanto osservato dal Commissario, si osserva come a doversi riscontrare, nello specifico, non tanto è la inerenza temporale rigidamente intesa - il che vale a dire che non occorre necessariamente il riscontro dell'esistenza di un contratto di affitto stipulato nell'imminenza della

presentazione della domanda- dovendosi piuttosto appurare, dal punto di vista sostanziale, la funzionalità dell'affitto rispetto alla domanda di concordato.

Ed, infatti, “...la formulazione dell'articolo 84 cit. appare disallineata rispetto al precetto della legge delega, che facendo esclusivo riferimento al contratto di affitto “stipulato anteriormente alla domanda di concordato” (art.6, 1° comma, lett. l), n. 3) non poneva ulteriori vincoli”.

, si ritiene come le modifiche apportate al contratto di affitto del 2015, per effetto della intervenuta stipula del 9.01.2024, come sopra ricostruite e valorizzate, siano chiaramente funzionali alla presentazione della presente domanda, non integrando clausole di mero stile e ritenendosi, pertanto, rispettata la *ratio* dell'art. 84 CCII, potendosi qualificare la proposta formulata in termini di concordato con continuità aziendale indiretta.

Tanto stabilito, si evidenzia come a seguito dei rilievi del Commissario, contenuti nel parere del 6.06.2024, pienamente recepiti dal Tribunale, la ricorrente ha assunto l'esplicito impegno a provvedere alla modifica dell'art. 9.6 della modifica del contratto di affitto di ramo di azienda del 9.01.2024, il quale prevedeva, in assenza di deroga all'obbligo dell'affittuario di condurre l'azienda in modo da garantire la conservazione dell'efficienza degli impianti e macchinari in conformità a quanto previsto dall'articolo 2561 c.c., che le quote di ammortamento fossero deducibili dal concedente.

In particolare, nell'art. 9 del Contratto di Affitto d'Azienda sottoscritto in data 09.01.2024 tra [redacted] previsto che "Come da scrittura privata del 24 maggio 2016 reg.ta a Spoleto il 7 giugno 2016 al n. 643 Mod. 3 in deroga all'art. 2561 cod. civ., le quote di ammortamento saranno deducibili dal concedente". Tuttavia, come già rilevato dalla Suprema Corte, la deducibilità degli ammortamenti in capo al concedente è possibile solo nella ipotesi di specifica deroga di cui all'articolo 2561 c.c.

La società [redacted] s.r.l. si è dunque impegnata a modificare l'articolo 9 summenzionato nel senso che "le quote di ammortamento dei beni oggetto del Contratto di Affitto d'Azienda sono deducibili dall'affittuaria, posto che non si deroga alle norme di cui all'art. 2561, c.c. sull'obbligo di quest'ultima di garantire la conservazione dell'efficienza degli impianti e dei macchinari", mediante atto notarile, con costi a proprio carico (doc. 1 allegato alla memoria del 25.06.2024).

Detta modifica del contratto dovrà necessariamente intervenire nel corso della presente procedura e prima della eventuale omologa, posto che la formulazione attuale, come giustamente osservato dal Commissario, non è conforme alla normativa civilistica, con il rischio inoltre di recuperi fiscali.

Tanto chiarito, invitandosi alle opportune modifiche del contratto, occorre a questo punto soffermarsi, anche in questa sede, sulla questione relativa alla compatibilità tra la proposta formulata e lo stato di liquidazione della ricorrente.

Nel proprio parere preliminare è stato sottolineato, al riguardo, dal Commissario giudiziale che *"Nella proposta concordataria una criticità può essere rappresentata dalla circostanza che la società ricorrente è in liquidazione; la non pacifica convivenza dello stato di liquidazione con la proposta di concordato in continuità è attestata dalla esigenza avvertita dalla [redacted] di sottolineare che "il fatto che la società concedente in affitto l'azienda si trovi in stato di liquidazione non preclude di configurare un concordato in continuità indiretta né che ciò postuli la previa revoca dello stato di liquidazione come condizione di ammissibilità della*

domanda" ;.... restando da questo punto di vista irrilevante se la società debitrice versi in uno stato di liquidazione di fatto o di diritto...".

Evidenza, dunque, il Commissario che *"...ad avviso della scrivente lo stato di liquidazione della società ricorrente non è di per sé ostativo alla praticabilità di una soluzione negoziale che prevede la continuità di impresa, in quanto la riforma del diritto societario ha eliminato il divieto di compiere nuove operazioni ed il novellato articolo 2487 c.c. prevede espressamente la possibilità di esercizio provvisorio, se "finalizzato alla conservazione del valore dell'impresa..... in funzione del migliore realizzo. Si può, pertanto, sostenere in via di principio, la coerenza sistematica dell'esercizio provvisorio con la continuazione dell'attività prevista nel piano concordatario, ma come rilevato dallo stesso* *!* *nel citato articolo, la relazione tra stato di liquidazione e concordato in continuità è ammissibile a condizione che: (i) questa rappresenti il miglior soddisfacimento; (ii) il piano preveda un limite temporale; (iii) la gestione provvisoria dell'azienda sia in attivo sin dal principio e dovrà essere contenuta all'interno della durata del piano concordatario stesso.*

In prima battuta, per quanto ora interessa, si evidenzia come si condivida la conclusione per la quale non sia ostativa alla ammissibilità della domanda, la circostanza per cui la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, fosse già in liquidazione, conformemente a quanto ritenuto dal Commissario nel proprio preliminare parere e seguendo la medesima interpretazione, per così dire, “suggerita” dalla dottrina citata dalla ricorrente. Secondo talune pronunce di merito, infatti, non sarebbe omologabile un concordato preventivo in continuità proposto da una società in liquidazione (cfr. Tribunale di Verona del 21.07.2016), ritenendosi a ciò ostativo il dato formale dell’incompatibilità che sussisterebbe tra lo stato di liquidazione di una società di capitali e la continuità concordataria dell’impresa.

Secondo questa interpretazione, la continuità concordataria non sarebbe di per sé praticabile quale strumento di risoluzione negoziale della crisi da chi – come una società in stato di liquidazione – ha dovuto fare dell’ordinaria impossibilità di intraprendere *sic et simpliciter* nuove operazioni gestorie (pur come oggi declinata art. 2489 c.c.) un cardine della soddisfazione dei propri creditori.

Ben conscia di tale possibile criticità, la medesima ricorrente ha sottolineato nel proprio ricorso che *“il fatto che la società concedete in affitto l’azienda si trovi in stato di liquidazione non preclude di configurare un concordato in continuità indiretta né che ciò postuli la previa revoca dello stato di liquidazione come condizione di ammissibilità della domanda...”*.

Questa tesi – osserva il Commissario nel proprio parere- sarebbe condivisa da autorevole dottrina, che la ricorrente individua in *“Società di capitali e concordato preventivo in continuità aziendale”* (diritto Fallimentare, 2023).

L’autore citato ha giustamente evidenziato, sul punto, come occorra al riguardo necessariamente partire dall’esame della nuova normativa in tema di liquidazione, introdotta dalla Riforma del 2003, entrata in vigore nel 2004, come modificata poi dall’introduzione del Codice della Crisi di Impresa ed in particolare, dall’articolo 2489 c.c., alla luce del quale dovrà essere letto anche quanto previsto dall’art. 2487 c.c.

La prima disposizione - diversamente dal Codice previgente che prevedeva “il divieto di nuove operazioni” - conferisce ai liquidatori, in linea generale, *“il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”*, estendendo così il potere dei liquidatori medesimi.

L’art. 2487, 1° comma, c.c. prevede, invece e dal canto suo, come gli amministratori -contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento- debbano convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, tra

l'altro, su "... c) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo", prevedendo, dunque, il legislatore l'esercizio provvisorio tra gli atti utili alla conservazione del valore dell'impresa.

Deve allora verificarsi la compatibilità dei principi ricavabili dal Codice civile con quanto previsto dal Codice della Crisi in punto di concordato in continuità.

Dall'art. 84 C.C.I.I. risulta che la continuità aziendale deve tutelare l'interesse dei creditori preservando per quanto possibile i posti di lavoro ed essendo necessario che la stessa assicuri, in particolare, "il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale".

Il criterio, quindi, è quello del minimo rischio di pregiudizio per i creditori a fronte della massima utilità possibile per i creditori concorrenti.

La relazione tra stato di liquidazione e concordato in continuità deve dunque ritenersi ammissibile, come giustamente già osservato dal Commissario nel preliminare parere del 6.06.2024, a condizione che: questa rappresenti il miglior soddisfacimento dei creditori; il piano preveda un limite temporale; la gestione provvisoria dell'azienda sia in attivo sin dal principio e dovrà essere contenuta all'interno della durata del piano concordatario stesso, come attestato.

Tenuto conto di questo quadro normativo, può dunque ritenersi come lo stato di liquidazione della società non sia di per sé ostativo alla praticabilità di una soluzione negoziale che preveda la continuità d'impresa, in quanto la riforma del diritto societario ha eliminato il divieto di compiere nuove operazioni ed il novellato articolo 2487 c.c. prevede espressamente la possibilità di esercizio provvisorio se "finalizzato alla conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo".

Chiarito allora come Commissario giudiziale, Tribunale e Difesa della ricorrente concordino sulla ritenuta ammissibilità della domanda di concordato in continuità aziendale proposta da una società in liquidazione (uno sindacato che occorre, invero, specificamente esprimere in questa sede), reputandosi pienamente condivisibili le considerazioni approfondite dall'attenta dottrina sopra richiamata, viste le considerazioni trasfuse nella memoria della ricorrente depositata in data 25.06.2024, pare necessario sgombrare il campo da un equivoco interpretativo, probabilmente generato dal medesimo decreto di questo Tribunale del 10.06.2024.

Nel richiamare la pronuncia del Tribunale di Verona del 3.08.2023, si è richiesto, infatti, alla ricorrente di precisare la proposta di modo che "...al momento dell'omologa, avrà un patrimonio netto positivo, tale da consentirle la ricostituzione del capitale nella misura minima prevista dalla legge, in adesione all'orientamento espresso dal precedente di merito sopra richiamato"

Lamenta allora la medesima ricorrente a pag. 2 della memoria del 25.06.2024 – "rimproverando", neppure tanto velatamente il Tribunale di avere erroneamente richiamato la pronuncia di Verona- come non possa richiedersi la revoca dello stato di liquidazione prima della omologa del concordato, evidenziando come "con l'omologazione del concordato, prevista ad aprile 2025, il patrimonio netto tornerà ad essere positivo, per effetto del c.d. bonus concordatario: ed infatti, per effetto dello stralcio concordatario, il patrimonio netto

sarà pari ad euro 161.707, cui si dovranno aggiungere gli utili – per euro 13.063,00 – dei mesi compresi tra gennaio ed aprile 2025, per un totale di euro 174.770,00. A tale stregua, a seguito della omologazione, l'assemblea di revocherà lo stato di liquidazione. Né tale adempimento può essere richiesto prima di detto momento".

Evidenzia, ancora, la medesima ricorrente come la decisione del Tribunale di Verona, citata "a sproposito" dal Collegio, riguardasse "l'applicazione dell'art. 6 del d.l. 23/2020, come modificato dall'art. 1 comma 266, l. 178/2020, che posticipa fino al 31 dicembre 2025 le perdite verificatesi nell'esercizio 2020, e le perdite attenevano anche all'esercizio 2019".

Sennonché, ad un più approfondito esame sia della pronuncia del Tribunale di Verona, sia dello scritto sopra richiamato dal quale si è condivisibilmente preso le mosse, si rileva – in primo luogo - come la prima riguardi un caso non identico a quello sottoposto all'esame del Tribunale di Spoleto e non già perché il primo riguardi "l'applicazione dell'art. 6 del d.l. 23/2020, come modificato dall'art. 1 comma 266, l. 178/2020, che posticipa fino al 31 dicembre 2025 le perdite verificatesi nell'esercizio 2020, e le perdite attenevano anche all'esercizio 2019", ma perché nella proposta ivi formulata, la medesima ricorrente aveva assunto specificamente l'impegno a provvedere alla "revoca dello stato di liquidazione al momento dell'omologa", ovverosia in un momento esattamente coincidente con la stessa, ciò comportando conseguentemente, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale di Verona "...che, ai fini della fattibilità giuridica del concordato, è necessario che la società, al momento dell'omologa, abbia un patrimonio netto positivo, tale consentirle la ricostituzione del capitale nella misura minima prevista dalla legge".

In tale caso, la possibilità di avere un patrimonio netto positivo al momento della omologa sarebbe stata ottenuta mediante la neutralizzazione "...delle perdite verificatesi nell'esercizio del 2020, pari ad € 223.801, in base all'art. 6 D.L. n. 23/20, come modificato dall'art. 1, comma 266, L. n. 178/20, posticipandone gli effetti fino al 31.12.2025..."; al riguardo, tuttavia, il Tribunale ha rilevato come "Nella relazione ex art. 172 L.F. il commissario ha però evidenziato che: -) la nota integrativa del bilancio del 2020 non indica in apposito prospetto l'origine delle perdite, come prescritto dall'ultimo comma del citato art. 6; -) in ogni caso, la perdita effettiva maturata nel 2020 è pari ad € 109.962, mentre l'ulteriore perdita di € 114.313 è maturata nel 2019; -) nel caso di esclusione della possibilità di estendere l'applicazione del citato art. 6 alla perdita del 2019, riportata nel 2020, il patrimonio netto della società sarebbe sicuramente negativo al momento dell'omologa e quindi non sarebbe possibile la revoca dello stato di liquidazione".

Alla data della omologa, pertanto, il Tribunale ha constatato l'insussistenza di una condizione incidente sulla fattibilità giuridica di quella proposta di concordato che, giova ribadirlo, conteneva l'espresso impegno a revocare lo stato di liquidazione "già al momento" della omologa e per effetto diretto della neutralizzazione delle perdite patrimoniali verificatesi nell'esercizio 2019, invocandosi l'applicabilità dell'art. 6 del d.l. 23/2020 a quell'esercizio.

Il Tribunale ha allora ritenuto che "Ne consegue che, sulla scorta dei rilievi del commissario sulla perdita riferibile all'anno 2019, non sussistono i presupposti per provvedere a quella revoca dello stato di liquidazione, che, come evidenziato, è presupposto giuridico indefettibile del concordato proposto".

Si condivide, allora, la conclusione per cui non può trarsi da tale decisione la regola generale per cui la revoca dello stato di liquidazione debba intervenire anteriormente all'omologa, condizionando astrattamente ed in termini assoluti la fattibilità giuridica della proposta di concordato in continuità avanzata da una società in liquidazione.

Muovendo da tali premesse, si chiarisce, di conseguenza, come la revoca della liquidazione potrà e dovrà intervenire – conformemente agli intendimenti della ricorrente, precisati nella memoria del 25.06.2024 – nel momento immediatamente successivo all'eventuale omologa (auspicabilmente con pronuncia definitiva) della proposta concordataria, specificando con ciò quanto – invero equivocamente – indicato alla lettera c) sopra richiamata con l'espressione "al momento dell'omologa".

E che il riferimento sia necessariamente al momento "immediatamente successivo" all'omologa e non a quello antecedente alla stessa, lo si ricava anche dal disposto dell'art. 89 CCII che prevede la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione *"dalla data del deposito della domanda e sino alla omologazione"* (compresa), prevedendo il secondo capoverso del primo comma della stessa disposizione che *"per lo stesso periodo"* – sino cioè, alla eventuale omologazione – *non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita di capitale sociale di cui agli art. 2484 n. 4 e 2545 duodecies del codice civile"*.

"Momento immediatamente successivo" all'omologa contrapposto a quello, pure astrattamente ipotizzabile, riferito al termine della esecuzione del concordato, come segnalato dalla medesima dottrina in precedenza citata.

Il nodo interpretativo sembra infatti e piuttosto spostarsi sulla diversa possibilità di procedere alla revoca dello stato di liquidazione non già nel momento immediatamente successivo alla omologa, ma al termine della esecuzione del concordato.

Si osserva, infatti, sul punto, come non vi sarebbe la necessità di eliminare neppure immediatamente dopo l'omologa, la causa di scioglimento del contratto sociale, potendosi procedere a ciò direttamente al termine del concordato.

Si giunge, così, a restringere la portata della regola precettiva di cui all'art. 182 sexies l.f. ed ora dell'art. 89 CCII, fino a privarla del tutto di rilievo nell'ipotesi di concordato in continuità indiretta.

Per sostenere ciò, si osserva come la continuazione dell'impresa sia affidata (non alla società ricorrente, magari già in liquidazione, ma) ad un soggetto terzo che non vive alcun problema di ricostituzione del capitale minimo dopo l'omologa, semplicemente perché deve essere necessariamente già in attestato equilibrio e, dall'altro, non ponendosi per la società ricorrente (magari già in liquidazione) alcuna esigenza di ricostituire un capitale minimo per la prosecuzione di un'attività meramente liquidatoria dei debiti concordatari, da soddisfare principalmente attraverso i flussi economici prodotti da quel soggetto terzo che, in autonomia patrimoniale e gestionale, prosegue l'attività trasferita.

Approfondire tale questione ed optare per l'una o l'altra soluzione appare, tuttavia, non rilevante nel caso in esame, essendosi – come sopra visto – la ricorrente espressamente impegnata a revocare lo stato di liquidazione immediatamente dopo l'auspicata omologa e rimandandosi ogni verifica circa l'effettivo rispetto di tale assunto impegno alla eventuale e successiva fase attuativa del concordato.

2)Rispondenza della proposta concordataria alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 84 CCI, dettati specificamente per il concordato in continuità aziendale, con particolare riferimento al rispetto della regola della c.d. priorità assoluta per quanto concerne la distribuzione del valore di liquidazione e di quella della priorità relativa per ciò che concerne il valore eccedente quello di liquidazione, oltre che in relazione al rispetto della regola della priorità assoluta, con riferimento ad entrambi i valori, per quanto concerne i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

Si rimanda, sul punto, innanzitutto, al decreto del 10.05.2024, per la ricostruzione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione.

Nel medesimo decreto del 10.05.2024 si è chiarito come per valore di liquidazione debba intendersi – in adesione ad altro precedente di merito, Tribunale di Roma decreto del 24.10.2023- il valore che “*..alla data di deposito della domanda di concordato, potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente*”, ivi ricomprendendovi: l'azienda, i beni estranei al perimetro aziendale, le liquidità, le utilità ritraibili dall'esercizio di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie, tenendo conto del potenziale successo e realizzo delle stesse, nonché l'eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell'azienda in esercizio rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale, da assoggettarsi anche esso alla regola della priorità assoluta e non già relativa (cfr. decreto Tribunale Milano del 20.07.2023).

Al riguardo, previa acquisizione del parere del Commissario giudiziale, si è inteso riscontrare:

- se il valore di liquidazione sia stato ricostruito nella proposta ricomprendendovi tutti gli elementi sopra indicati;
- se nella medesima proposta concordataria è stato individuato il più probabile valore di realizzo dei singoli beni nella prospettiva della liquidazione atomistica ovvero il più probabile valore di realizzo dell'azienda (o di singoli rami) sia in una prospettiva dinamica di prosecuzione (meramente conservativa e transitoria) dell'attività da parte del curatore mediante l'esercizio provvisorio ex art. 211 CCII sia, qualora quest'ultima non sia praticabile, in una prospettiva statica (cfr. decreto del Tribunale di Ferrara del 18.07.2023);
- il rispetto della regola della priorità assoluta in relazione alla distribuzione del suddetto valore di liquidazione.

Con l'espressione “valore eccedente quello di liquidazione”, si è fatto riferimento nel decreto del 10.05.2024, al c.d. *surplus* da continuità che si aggiunge al patrimonio concordatario del debitore staticamente fotografato alla data della domanda di concordato, inteso – relativamente alla continuità diretta -con riferimento ai c.d. flussi della continuità, ovverosia con riferimento a quei flussi, al netto dei relativi costi, derivanti dalla prosecuzione dell'attività ed altresì, relativamente alla continuità indiretta, (unicamente) come l'eventuale maggior valore ritraibile dalla vendita dell'azienda in esercizio rispetto a quello ritraibile dalla vendita in sede di liquidazione giudiziale ed esercizio provvisorio (sul quale si ritiene, invece, applicabile la regola della priorità assoluta).

Allo stesso modo, con riferimento agli eventuali canoni di affitto dell'azienda, si è chiarito come il valore eccedente quello di liquidazione comprenda unicamente i canoni di affitto che potrebbero essere ulteriormente realizzati dal debitore rispetto ad un ipotetico curatore nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale: soltanto la differenza dell'attivo derivante dai canoni di affitto previsti nella proposta del debitore e la stima degli stessi nello scenario liquidatorio, ipotizzando una prosecuzione del contratto d'affitto da parte della curatela, rappresenta un valore eccedente quello di liquidazione e, come tale, distribuibile secondo la regola della priorità relativa; i canoni che, invece, potrebbero ragionevolmente costituire attivo anche nell'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, con prosecuzione del contratto di affitto sino alla aggiudicazione dell'azienda, devono essere qualificati come valore di liquidazione e, in quanto tali, distribuiti secondo la regola della priorità assoluta (essendosi richiamata, sul punto, anche la relazione originaria del Dott. Bocci alle pagine 51-53 che condivide le premesse metodologiche illustrate).

Omissis...

per questo motivo la scrivente aveva affermato "" in riscontro dei rilievi è stato chiarito che si riferisce ai costi ipotizzati per prestazioni rese alla procedura (perito, assistenza legale); l'importo quantificato appare assolutamente " fuori misura" e non compatibile con la procedura di concordato in quanto:

· l'attivo stimato è pari a circa € 3.200.000, in rapporto al quale la spesa per i professionisti (?)) del curatore appare assolutamente incomprensibile: il curatore dovrebbe avvalersi di ausiliari con un onere a carico della procedura pari al doppio del suo compenso;

· in ogni caso, ammesso che il G.D. autorizzi il ricorso a professionisti, quelli stimati sono importi assolutamente sproporzionati: il costo del perito, considerati i valori indicati non sarebbe superiore ad € 6.000(come è stato indicato alla scrivente dal Presidente dell'ordine dei Geometri); anche supponendo l'esigenza di farsi assistere da un legale il costo complessivo ipotizzabile, tenuto conto delle potenziali esigenze della procedura e dei compensi generalmente liquidati, non può essere stimato in misura superiore ad € 20.000,00;

- costi per IMU e per la gestione della società € 112.000,00. Anche questa quantificazione appare sproporzionata, in quanto nell'ipotesi di liquidazione giudiziale si riducono moltissimo, fino quasi ad azzerarsi, i costi per la gestione societaria, in quanto la maggior parte degli adempimenti fiscali viene meno e comunque sono effettuati dal curatore; l'IMU annuale, secondo quanto riferito dalla stessa società, è di circa € 6.500,00 all'anno, da pagare per l'intero periodo concorsuale entro 90 giorni dalla vendita. Ipotizzando un lasso temporale di 3 o 4 anni per vendere il cespite, il costo preventivato si abbassa notevolmente.

La somma dell'attivo stimato in sede liquidatoria, detratti i costi nella misura quantificata dalla ricorrente porta ad un valore di liquidazione di € 1.474.620.

La scrivente ritiene, che alla luce dei chiarimenti forniti, vada ricalcolato il valore di liquidazione, tenendo conto delle osservazioni sopra riportate, nella misura in cui siano ritenute condivisibili da parte del G.D.

Se dovesse essere modificato il valore di liquidazione, va riverificato il rispetto della APR.

Si fa inoltre presente che nel caso di liquidazione giudiziale, gli importi prededucibili vanno ricalcolati, togliendo il compenso del commissario, già compreso, secondo i parametri applicati dal Tribunale di Spoleto, negli € 150.000 detratti dall'attivo stimato; in caso di mancato omologa il compenso viene infatti liquidato in una percentuale minima rispetto ai parametri ordinari e l'importo considerato di € 150.000,00 copre ampiamente entrambi i compensi..."

Reputa il Tribunale come i rilievi che precedono, ampiamente condivisi, vadano ribaditi dal Commissario nella sede specifica, ovvero in sede di relazione ex art. 105 CCII, con il conseguente onere della ricorrente di adattarsi ai suddetti rilievi per il tramite di eventuale modifica ai sensi del comma 4 del medesimo art. 105 CCII.

Si ritiene, infatti, come i medesimi rilievi, benchè sensibilmente impattanti in relazione alla ricostruzione del valore di liquidazione, avuto precipuo riguardo alla sua quantificazione, non influiscano, quanto meno allo

stato, sul preliminare giudizio di non manifesta inidoneità della proposta a garantire la soddisfazione del ceto creditorio.

2.2. Ricostruzione del valore di azienda.

Con decreto del 10.06.2024, conformemente ai rilievi del Commissario, in riscontro a quanto chiesto di verificare con decreto del 10.05.2024, si è invitata la società ricorrente ad integrare/modificare la proposta concordataria, apportando le necessarie rettifiche in relazione:

- alla ricostruzione del valore di azienda nella ipotesi liquidatoria, avuto riguardo alla medesima, non già in prospettiva atomistica, ma avuto riguardo al presumibile realizzo derivante dalla vendita in sede di esercizio provvisorio, tenendo conto del valore di avviamento;
- all'inserimento, tra le poste facenti parte del c.d. valore di liquidazione, dell'importo corrispondente all'offerta di acquisto irrevocabile ricevuta dal terzo, in adesione alla decisione del Tribunale di Milano del 20.07.2023 richiamata dal Commissario e condivisa dal Tribunale.

In relazione al primo profilo – inserimento del valore avviamento nell'ambito della valutazione dell'azienda – nulla si legge nella memoria del 25.06.2024, incentrata precipuamente, ancora una volta, “a tirare le orecchie” al Tribunale per non avere – ad avviso della difesa – correttamente inteso la differenza tra il caso esaminato dal Tribunale di Milano e quello specifico.

Sta di fatto, per quanto maggiormente interessa in questa sede, dal punto di vista sostanziale, che la medesima ricorrente ha chiarito e precisato, proponendo una soluzione interpretativa condivisibile, che *“l'offerente per far fronte al rilievo del Tribunale, si è determinato a precisare meglio i termini della propria offerta, chiarendo che l'importo deve intendersi suddiviso – in coerenza con l'impostazione implicita sottostante alla proposta – tra il valore di stima (che costituisce quindi un elemento del valore di liquidazione) e il surplus apportato nel concordato. Surplus, questo, che – come del resto sempre accade – verrà versato in caso di omologazione del concordato, giacché nella liquidazione giudiziale non avrebbe evidentemente, alcun senso, stante, per l'appunto, la dichiarata finalità di sostegno al concordato”*.

Detta soluzione, come osservato anche dal Commissario nel parere del 3.07.2024, pare in linea *“con quanto indicato dai PIV (principi italiani di valutazione) secondo cui il valore di mercato di un'attività è definito (PIV I.6.12) come “...il prezzo che si formerebbe sul mercato in condizioni normali---- Nel medesimo paragrafo viene anche indicato che tale configurazione di valore “...coincide con il valore di mercato corrente alla data della valutazione quando ...sono assenti fattori di natura straordinaria”*.

Nella fattispecie il fattore di natura straordinaria è rappresentato dall'interesse dell'offerente alla omologa del concordato, (come rappresentato da che ha determinato una proposta di acquisto superiore al valore di mercato, in quanto comprensiva del surplus concordatario”.

Devono, dunque, ritenersi superate le ultime criticità ora evidenziate, fermo restando come manchi un effettivo esplicito riscontro, da parte della medesima ricorrente, in relazione all'inserimento del valore di avviamento nella valutazione del valore dell'azienda, precisazione che ben potrà essere fornita nei termini sopra evidenziati di cui all'art. 105 CCII.

2.6. Rispetto delle regole distributive.

Come evidenziato in premessa, compito del Tribunale è quello di riscontrare, quantomeno *prima facie*, in questa fase preliminare, il rispetto delle prescrizioni normative in punto di distribuzione, con particolare riferimento al rispetto della regola della c.d. priorità assoluta per quanto concerne la distribuzione del valore di liquidazione e di quella della priorità relativa per ciò che concerne il valore eccedente quello di liquidazione. Nel parere del 6.06.2024, il Commissario giudiziale evidenziava che “ *Dalle verifiche effettuate sembrerebbe non essere stata rispettata la absolute priority rule (di seguito APR) in quanto:*

- *è previsto il pagamento dilazionato della classe IV che secondo la APR dovrebbe essere interamente soddisfatta prima di pagare la classe di grado poziore;*
- *analogo rilievo viene sollevato per classe V – il cui pagamento è previsto per il 30% dopo 12 mesi, quindi dopo aver iniziato a pagare la classe VI, che in parte viene pagata dopo 180 giorni dalla omologa;*
- *per la classe VII viene indicato un pagamento entro 12 mesi dall'omologa;*
- *per la classe VIII è previsto un primo pagamento al 31.12.2025, che comunque deve essere posteriore all'ultima tranche prevista per la classe di grado superiore (in quanto il pagamento di questa non esaurisce il valore di liquidazione).*

Si ribadisce che nella rigidissima regola della APR si può pagare la classe di grado poziore solo dopo aver soddisfatto interamente quella di grado superiore.”

Pienamente condividendo i rilievi del Commissario e riscontrandosi *ab origine* la violazione della regola della *absolute priority rule* in relazione ai profili sopra evidenziati, si è richiesto alla ricorrente di conformare la proposta nel rispetto della stessa, garantendo il pagamento delle classi di grado poziore solo dopo la previsione del pagamento integrale di quelle di grado superiore.

Nella memoria del 25.06.2024, illustrativa del piano modificato, la ricorrente evidenzia come “*con riferimento al trattamento della classe IV (c.d. maltrattata- a suo dire) riguardante i creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e delle classi di grado inferiore, il Commissario ed il Collegio hanno rilevato una violazione delle regole distributive, secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, posto che la classe maltrattata, di rango poziore rispetto alle altre, verrebbe soddisfatta in un momento successivo a quello previsto per queste ultime...*”.

Velatamente contestando, anche sul punto, tale rilievo degli Organi della procedura – cfr. pag. 12 della memoria – la medesima evidenzia che “*al fine di evitare questioni sul punto, si è impegnata a pagare direttamente la classe maltrattata in esame, con apporto di finanza esterna, senza rivalsa sul patrimonio di impegno che verrà garantito dal versamento della somma presso il notaio, a titolo fiduciario, secondo uno schema contrattuale predeterminato, allegato all'impegno stesso, in forza del quale al notaio sono impartite istruzioni vincolanti di pagamento diretto ai singoli creditori facenti parte della classe maltrattata (doc. 6). Il 10% di tale importo risulta già versato da Avantune s.r.l. sul conto del notaio.*”

Il piano dei pagamenti, comprensivo delle percentuali di soddisfacimento di ciascuna classe, risulta riprodotto a pag. 84 della modifica del piano di cui al doc. 12 allegato alla memoria del 25.06.2024, risultando, in particolare, previsto il pagamento della classe IV al 30.06.2029 mediante finanza esterna e risultando il pagamento delle classi di grado inferiore solo previa ultimazione di quelle di grado poziore.

Rileva il Commissario, del tutto condivisibilmente, che “*La ricorrente ha rimosso le criticità, legate al mancato rispetto delle regole distributive previste dal comma 6 dell'articolo 84 c.c.i.i.; la scrivente aveva rilevato il mancato rispetto della APR nella distribuzione del valore di liquidazione in quanto era previsto il pagamento di classi di grado inferiore prima di aver concluso il pagamento della classe di grado poziore. Sono stati rimodulati i pagamenti delle varie classi che in esito alle modifiche sono quelli indicati nella tabella allegata, da cui si evince il rispetto della regola della absolute priority rule.*

Pertanto, il valore di liquidazione, nella misura quantificata dalla ricorrente, è distribuita nel rispetto delle cause legittime di prelazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 84, comma 6 CCIP”.

Riscontrata, pertanto, anche sul punto l'ottemperanza ai rilievi precedenti, può passarsi ad esaminare le ulteriori questioni.

OMISSIS . . .

Vista ancora ed ulteriormente, l'istanza di proroga delle misure protettive avanzata dalla ricorrente e reiterata con il deposito della proposta del 4.05.2024, sino al giorno 15.01.2025;
rilevato come l'art. 55 co. 4 CCII subordini la concessione della proroga richiesta alla assenza di ingiusto pregiudizio ai diritti ed agli interessi delle parti interessate;
ritenuto, sul punto, all'esito dell'esame della proposta concordataria, delle relative modifiche apportate e del parere positivo espresso dal Commissario, esclusa la manifesta inidoneità della prima a soddisfare gli interessi del ceto creditorio ed alla conservazione dei valori aziendali, come dalla concessione della proroga richiesta non emerga la possibilità di arrecare un ingiusto pregiudizio alle ragioni degli interessati;
ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza della ricorrente di proroga delle misure protettive per la durata massima consentita dalla legge ai sensi dell'art. 8 CCII (ovverosia sino al 15.01.2025, considerato il periodo pregresso del quale la società ha già usufruito ai sensi dell'art. 54 CCII);

P.Q.M.

Visto l'art. 47 comma 2 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società
con sede in

PROROGA

Le misure protettive già concesse ai sensi dell'art. 54 co. 2 CCII e prorogate sino al 15.07.2024, conformemente alla richiesta da ultimo avanzata in data 4.05.2024, sino al 15.01.2025, termine ricompreso entro la durata massima consentita, di dodici mesi, ai sensi degli artt. 8 e 55 CCII

DELEGA

alla procedura la Dott.ssa Sara Trabalza

CONFERMA

quale Commissario giudiziale invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII.

STABILISCE

Considerato il numero elevato dei creditori, l'entità del passivo e la necessità di assicurare la tempestività ed efficacia della procedura, quali date iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori, rispettivamente quella del **20.12.2024**, quale data iniziale e quella del **10.01.2025**, quale data finale, evidenziandosi come la durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non risulti assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. prima ed oggi l'art. 113 CCII non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare (cfr. Cass. N. 2706 del 2009, pronunciatasi per la precedente disciplina e che pare invero applicabile anche all'attualità) e considerato ad ogni modo, avuto riguardo alla complessità della procedura ed alle plurime verifiche da compiere, del termine che deve ritenersi ragionevolmente necessario al Commissario giudiziale per redigere e

trasmettere la sua relazione a tutti i creditori, entro 45 giorni prima della data iniziale delle votazioni (vedi *infra*)

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 104 CCII, il Commissario giudiziale provveda a comunicare entro il termine massimo del 30.07.2024 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), il presente provvedimento contenente: 1) la indicazione del termine iniziale e finale per l'espressione del voto; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di apertura; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione, ovvero un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1 comma 1 ter del d.lgs. n. 82/2005, nonché l'avvertimento di cui all'art. 200 comma 1 let. c); 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 10 co. 3, senza ulteriori avvisi;

ORDINA

al Commissario giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 105 CCII, entro 45 giorni prima della data iniziale per l'esercizio delle operazioni di voto, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori, evidenziandosi come, secondo quanto previsto attualmente dall'art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della Crisi (a differenza della precedente disposizione di cui all'art. 36 bis l.f. che limitava tale previsione ai soli procedimenti relativi all'art. 26 e 36 l.f.);

INVITA

il commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 107 CCII, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ad illustrare la sua relazione, al debitore ed a tutti gli altri interessati ed a depositarla nella cancelleria del giudice delegato (Art. 107 co. 2 CCII); alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

AVVISA

Il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, oltre che i creditori, che almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, gli stessi potranno formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale.

Quest'ultimo darà comunicazione ai creditori, al debitore ed a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato, depositando la propria relazione definitiva, previamente comunicata agli interessati, almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Si applica, per quanto non espressamente riportato, l'art. 107 CCII, da intendersi interamente richiamato.

AVVISA

I creditori che il voto è espresso con modalità telematiche.

MANDA

al Commissario giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ex art. 109, CCII o di creditori postergati ex lege ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.;

ASSEGNA

alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 47 co. 4 let. d) CCII, il termine di 15 giorni per il deposito di €. 70.000,00 (pari a circa il 20% delle spese di procedura preventivabili) (a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale), invitando il Commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto dei suddetti termini;

ORDINA

alla società ricorrente di mettere immediatamente a disposizione del Commissario giudiziale le scritture contabili, affinché questi possa effettuare l'annotazione di cui all'art. 103 CCII e poi restituirle al debitore, (che dovrà tenerli a disposizione del Giudice delegato e del Commissario), oltre che al fine di consentire al Commissario di provvedere alle verifiche di cui all'art. 105 CCII;

MANTIENE

ferme le disposizioni di cui al decreto del 10.06.2024 relativamente alle forme di garanzia ancora da prestare da parte della e da integrare come disposto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura del Commissario giudiziale, sia fornita idonea pubblicità delle offerte irrevocabili formulate da mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e su un sito internet di pubblicità commerciale dell'offerta ricevuta per almeno 30 giorni, previa creazione di una data room accessibile ai soggetti interessati su richiesta al commissario giudiziale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati, al fine di eventualmente procedere, con separato decreto ai sensi del comma 3 dell'art. 91 CCII, ove pervengano manifestazioni di interesse, all'apertura della procedura competitiva;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dagli artt. 47 co. 3 e 45 CCII e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma dell'art. 93 CCII, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi alla società ricorrente ed al Commissario giudiziale.

Spoleto, 4.07.2024

Il Presidente est.
(Dott.ssa Sara Trabalza)